



G.26287

Sent. N. 35/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26287 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti dei seguenti soggetti.

PESCATORI SANTA GIUSTA Soc. Coop., con sede legale in Santa Giusta (OR), viale Darsena snc (P. I. 00042040956), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli (g.machiavelli@pec.it) e Alessandro Enna (avvalessandroenna@puntopec.it), con elezione di domicilio in Oristano, Via Canalis n.17 n. 8, presso lo studio dell'avv. Alessandro Enna;

COSSU Emanuele, nato Santa Giusta (OR) il 25 novembre 1975 e ivi residente in via Papa Giovanni XXIII n. 86 (C.F.: CSSMNL75S25I205X), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della PESCATORI SANTA GIUSTA Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli (g.machiavelli@pec.it) e Alessandro Enna (avvalessandroenna@puntopec.it), con elezione di domicilio in

	Oristano, Via Canalis n.17 n. 8, presso lo studio dell’avv. Alessandro Enna;	
	MURONI Antonino, nato Santa Giusta (OR) il 14 luglio 1951 e ivi residente	
	in via Darsena n. 29 (C.F.: MRNNNN51L14I205Z), in proprio e nella sua	
	qualità di legale rappresentante pro tempore della PESCATORI SANTA	
	GIUSTA Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi	
	Machiavelli (g.machiavelli@pec.it) e Alessandro Enna	
	(avvalessandroenna@puntopec.it), con elezione di domicilio in Oristano, Via	
	Canalis n.17 n. 8, presso lo studio dell’avv. Alessandro Enna;	
	FIGUS Antonino, nato Santa Giusta (OR) il 28 luglio 1955 e ivi residente in	
	vico Manzoni n. 7 (FGSNNN55L28I205Q), in proprio e nella sua qualità di	
	legale rappresentante pro tempore della PESCATORI SANTA GIUSTA	
	Soc. Coop., non costituito in giudizio.	
	Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data	
	9.12.2024.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, all’udienza pubblica del 16.10.2025, celebrata con l’assistenza del	
	Segretario, dott.ssa Annalisa Lombardini, il Giudice Relatore Cons. Gaetano	
	Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale,	
	dott.ssa Elisabetta Usai e gli Avv.ti Giovanni Luigi Macchiavelli e	
	Alessandro Enna per i convenuti PESCATORI SANTA GIUSTA Soc.	
	Coop., COSSU Emanuele e MURONI Antonino.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 9.12.2024 la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio la PESCATORI SANTA GIUSTA Soc. Coop. e i suoi	
	amministratori pro tempore COSSU Emanuele (dal 9.6.2020 e attualmente in	
	2	

	carica), MURONI Antonino (dal 19.10.2002 al 15.9.2018) e FIGUS	
	Antonino (dal 15.9.2018 al 9.6.2020), per sentirli condannare al risarcimento	
	del pregiudizio erariale, quantificato in euro 639.079,73, asseritamente	
	cagionato al Ministero della Difesa in conseguenza dell'intervenuta	
	percezione, in assenza di presupposti legittimanti, di contributi pubblici, per	
	le annualità comprese tra il 2015 e il 2020, a titolo di indennizzi riconosciuti	
	agli operatori economici della pesca interessati dagli sgomberi di specchi	
	d'acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai	
	sensi dell' art. 332 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 recante il "Codice	
	dell'Ordinamento Militare".	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia della Guardia di Finanza, Sezione Operativa	
	Navale di Oristano in data 19 ottobre 2023 e procedeva alla ricostruzione	
	della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base della	
	documentazione trasmessa dall'organo di polizia giudiziaria.	
	La Procura Regionale rappresentava che in attuazione delle	
	disposizioni legislative previste dal Codice dell'Ordinamento Militare – a	
	mente delle quali le contribuzioni pubbliche correlate alle limitazioni delle	
	attività imprenditoriali conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni	
	militari intervengono tramite l'apertura di linee di credito in favore dei	
	Comuni interessati da parte del Ministero della Difesa – il Comando della	
	Sardegna stipulava un apposito protocollo con la Regione Sardegna (datato	
	9.8.1999 ed integrato con atto del 26.10.2016) con il quale venivano dettate	
	le regole concernenti i requisiti necessari per ottenere la contribuzione	
	pubblica, in primo luogo il concreto svolgimento dell'attività di pesca nelle	
	3	

	aree oggetto all’interdizione, in secondo luogo la regolare iscrizione al	
	registro dei pescatori marittimi, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e	
	assistenziali e il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di	
	pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di	
	indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con	
	la normativa sulla tracciabilità.	
	Tali requisiti non sarebbero stati rispettati dalla Soc. Coop.	
	PESCATORI SANTA GIUSTA. Secondo la prospettazione accusatoria	
	sarebbe infatti difettato il basilare requisito dell’esercizio, da parte della	
	Società Cooperativa convenuta, dell’attività di pesca nelle aree interessate	
	dalle esercitazioni militari, con conseguente insussistenza di un obiettivo	
	nocumento meritevole di indennizzo contributivo e conseguente carenza di	
	ragione giustificativa dell’esborso pubblico.	
	La Procura Regionale esponeva i seguenti fatti.	
	1) La Cooperativa, titolare di una concessione demaniale dal 1978 per la	
	pesca nel compendio ittico di Santa Giusta, avrebbe presentato	
	domande di indennizzo, per gli anni dal 2015 al 2020, dichiarando di	
	aver condotto l’esercizio abituale della pesca nella zona di mare di	
	Capo Frasca avvalendosi delle seguenti imbarcazioni:	
	- Anna Caterina OS 1022, a remi e, come accertato dalla GdF, tirata a	
	secco presso la peschiera di Pesaria.	
	- Carolina OS 398, motorizzata e, come accertato dalla GdF, tirata a	
	secco presso la peschiera di Pesaria.	
	- Consolata OS 929, a remi. La GdF, nelle date dell’8 e del 20 ottobre	
	2021, avrebbe accertato che risultavano due imbarcazioni con lo	
	4	

	stesso nome e matricola, una tirata a secco presso la peschiera di	
	Pesaria, priva di motore, e una ormeggiata presso lo stagno di Santa	
	Giusta, con motore fuoribordo, nei pressi dell'ufficio postale di Santa	
	Giusta; da successivi rilievi fatti dalla GdF in data 2 dicembre 2021	
	sarebbe emerso che all'imbarcazione ormeggiata presso lo stagno di	
	Santa Giusta erano stati asportati la matricola ed il nome.	
	- Uruguai OS 287, motorizzata e, come accertato dalla GdF, tirata a	
	secco presso la peschiera di Pesaria.	
	- Panfilo OS 1143, motorizzata in base alla licenza di navigazione,	
	ma, dai rilievi fatti dalla GdF, priva di motore e tirata a secco presso	
	la peschiera di Pesaria.	
	- Senatore II OS 1025, motorizzata in base alla licenza di	
	navigazione, ma, dai rilievi fatti dalla GdF, priva di motore e tirata a	
	secco presso la peschiera di Pesaria.	
	- Alex OS 1138, motorizzata e, come accertato dalla GdF, tirata a	
	secco presso la darsena Enti di Stato del porto industriale di Oristano.	
	- Ivan I OS 1238, motorizzata; dai rilievi fatti dalla GdF nelle date	
	dell'8 e del 20 ottobre 2021, sarebbero risultate due imbarcazioni con	
	lo stesso nome e matricola, di cui una ormeggiata presso la darsena	
	Enti di Stato del porto industriale di Oristano, e l'altra ormeggiata nei	
	pressi dell'ufficio postale di Santa Giusta; da successivi rilievi fatti	
	dalla GdF in data 2 dicembre 2021, sarebbe emerso che a	
	quest'ultimo natante erano stati asportati la matricola ed il nome; in	
	data 25 novembre 2021, il Sig. Cossu Stefano, comandante del	
	natante, avrebbe dichiarato alla GdF di essere a conoscenza del fatto	
	5	

	che all'interno dello stagno di Santa Giusta vi fosse un'altra	
	imbarcazione con lo stesso nome e matricola e di essere stato lui	
	stesso a posizionarlo e successivamente a rimuovere il nome e la	
	matricola clonati.	
	- Danifor OS 1205, motorizzata; dai rilievi fatti dalla GdF nelle date	
	dell'8 e del 20 ottobre 2021 sarebbero risultate tre imbarcazioni con	
	lo stesso nome e matricola, di cui una ormeggiata presso la darsena	
	Enti di Stato del porto industriale di Oristano, e le altre due	
	ormeggiate presso lo stagno di Santa Giusta, nei pressi dell'ufficio	
	postale di Santa Giusta; dai successivi rilievi fatti dalla GdF in data 2	
	dicembre 2021, sarebbe emerso che alle imbarcazioni ormeggiate	
	presso lo stagno di Santa Giusta erano stati asportati la matricola ed il	
	nome (Al Sig. Pili Domenico Ignazio, facente parte dell'equipaggio	
	dell'imbarcazione principale, la GdF contestava la mancanza di	
	assicurazione al motore e la falsificazione dei contrassegni di	
	individuazione dell'unità da pesca). Infine, a seguito di osservazioni	
	effettuate dalla GdF, sarebbe risultato che, da luglio 2018 a gennaio	
	2019, l'imbarcazione principale era stata ferma in porto e non	
	impiegata in attività di pesca.	
	2) Dall'analisi dei documenti di trasporto dei conferimenti del pescato	
	effettuati dalla Cooperativa alla "Società cooperativa Ittica	
	Marceddi" nelle annualità 2019 e 2020, sarebbe emerso che il punto	
	di sbarco era stato sempre indicato presso la peschiera di Santa	
	Giusta in Località Pesaria, dove tuttavia non esisterebbe nessuna	
	banchina fruibile per svolgere tale attività, anche in considerazione	
	6	

	che il canale di Pesaria, a causa del basso fondale, non sarebbe	
	fruibile dalle imbarcazioni Alex, Ivan I e Danifor (infatti ormeggiate	
	presso la darsena Enti di Stato del porto industriale di Oristano). Detti	
	conferimenti avrebbero inoltre avuto per oggetto esclusivamente	
	spigole, sogliole, granchi di laguna, orate, cefali e anguille, ovvero	
	specie ittiche che, pur essendo presenti anche nella fauna marina,	
	risulterebbero prevalentemente pescate nella laguna di Santa Giusta	
	mentre sarebbe rara la presenza di sardine, triglie e polpi,	
	prevalentemente presenti nelle acque marine e raramente nella	
	laguna.	
	3) Dall’analisi delle fatture emesse dalla Cooperativa a favore	
	dell’impresa individuale di “Perra Fabrizio” sarebbe emerso che:	
	- l’imbarcazione Carolina avrebbe effettuato 19 conferimenti nel	
	2015 e 15 nel 2016, mentre non risulterebbero conferimenti negli	
	anni successivi; le specie ittiche conferite risulterebbero quelle	
	tipiche della pesca in mare con punto di sbarco presso Torregrande;	
	- l’imbarcazione Alex avrebbe effettuato 7 conferimenti nel 2015, 26	
	nel 2016, 68 nel 2017, 61 nel 2018, 95 nel 2019 e 69 nel 2020; le	
	specie ittiche conferite risulterebbero quelle tipiche della pesca in	
	mare con punto di sbarco presso la banchina Enti di Stato del porto	
	industriale di Oristano;	
	- l’imbarcazione Anna Caterina avrebbe effettuato 5 conferimenti nel	
	2019 e 4 nel 2020; tra le specie ittiche conferite vi sarebbero quelle	
	tipiche della pesca in mare (polpo) sia quelle tipiche dello stagno	
	(con il sistema di pesca detto “vagantina”); i punti di sbarco indicati	

	sarebbero stati la peschiera di Pesaria e la banchina Enti di Stato del	
	porto industriale di Oristano (tale imbarcazione sarebbe armata a	
	remi, con ragionevole presunzione circa lo svolgimento dell'attività	
	di pesca all'interno o nelle vicinanze del canale di Pesaria);	
	- l'imbarcazione Senatore avrebbe effettuato 12 conferimenti nel	
	2019 e 9 nel 2020; le specie ittiche conferite sarebbero quelle tipiche	
	della pesca in laguna con punto di sbarco presso la banchina Enti di	
	Stato del porto industriale di Oristano;	
	- l'imbarcazione Uruguai avrebbe effettuato 6 conferimenti nel 2020	
	e le specie ittiche conferite sarebbero quelle tipiche della pesca in	
	laguna con punto di sbarco la banchina Enti di Stato del porto	
	industriale di Oristano;	
	- l'imbarcazione Danifor avrebbe effettuato 16 conferimenti nel 2019	
	e le specie ittiche conferite sarebbero quelle tipiche della pesca in	
	laguna con punto di sbarco la banchina Enti di Stato del porto	
	industriale di Oristano;	
	Tutti gli altri conferimenti dalla Cooperativa all'impresa di "Perra	
	Fabrizio" negli anni compresi tra il 2015 e 2020 risulterebbero	
	effettuati per pescate fatte all'interno dello stagno (con il sistema di	
	pesca detto "vagantina"), nella peschiera di Pesaria (con il sistema di	
	pesca di reti fisse da terra) o nel canale di Pesaria con il pesce in	
	ingresso dal mare.	
	4) Per talune imbarcazioni (in particolare Anna Caterina, Senatore,	
	Uruguai e Danifor), la prima domanda di indennizzo sarebbe stata	
	presentata nel 2017 senza conferimenti nel biennio antecedente; con	

	riguardo alla posizione delle imbarcazioni Carolina e Alex, la prima	
	domanda di indennizzo nel 2017 sarebbe stata accompagnata da un	
	esercizio dell'attività nel biennio precedente da ritenere insufficiente	
	(conferimenti pari a 34 e 33 nelle distinte annualità).	
	5) La GdF avrebbe osservato che lo sbocco dello stagno a mare presso il	
	canale di Pesaria risulterebbe ostruito e non facilmente fruibile,	
	mentre lo sbocco a mare situato in corrispondenza della darsena Enti	
	di Stato del porto industriale di Oristano non risulterebbe fruibile per	
	le caratteristiche costruttive della banchina di ormeggio e per un	
	“lavoriere” posto ad inizio canale.	
	6) Il Canale di Pesaria sarebbe inoltre dotato di un sistema di barriere	
	fisiche e chiuse che consentirebbero l'ingresso e l'uscita della fauna	
	marina ai fini della pesca e del ripopolamento dello stagno.	
	7) Alcune imbarcazioni della Cooperativa risulterebbero a remi (Anna	
	Caterina, Consolata, Panfilo e Senatore), impossibilitate quindi a	
	pescare nel mare interdetto. Sulla base di un raffronto con	
	un'imbarcazione analoga oggetto di perizia resa dal Consulente	
	Tecnico della Polizia Giudiziaria, Chessa Alessandro, ingegnere	
	navale, si dovrebbe affermare che tali caratteristiche costruttive	
	imporrebbero - per il raggiungimento del confine esatto dell'area	
	militare “Tango 812” (distante circa 7 miglia nautiche) e per il rientro	
	senza sosta e, quindi, senza pescare - una voga, per un rematore “in	
	condizioni fisiche ed atletiche eccellenti”, di quasi tre ore, “in	
	condizioni di mare completamente calmo e in totale assenza di	
	vento”.	

	8) Durante i sopralluoghi espletati dalla GdF, venivano acquisite	
	informazioni dai soci della Cooperativa, rispetto alle quali, tuttavia,	
	sarebbero emerse diverse incongruenze. I Sig.ri Cossu Daniele, Meli	
	Alessandro, Meli Andrea e Meli Francesco avrebbero dichiarato di	
	non aver svolto attività di pesca nell’area denominata “Tango 812” e	
	di non aver mai percepito i relativi contributi, ma il loro nominativo	
	comparirebbe tra quelli elencati dal Comune di Santa Giusta per	
	l’erogazione dei contributi per tutto il periodo in considerazione. Il	
	Sig. Cossu Emanuele avrebbe dichiarato di percepire indennizzi, ma	
	di non aver mai navigato nell’area interdetta. Il Sig. Garau Stefano	
	avrebbe dichiarato di aver navigato “raramente” nell’area interdetta,	
	ma il suo nominativo comparirebbe comunque nella documentazione	
	comunale per 84 giorni di indennizzo. Il Sig. Muroi Antonino	
	avrebbe dichiarato di aver percepito contributi, ma di aver navigato	
	“delle volte” nelle acque interdette, sebbene i giorni indicati nella	
	documentazione comunale come abilitanti al beneficio per il	
	marinario in questione siano numerosi (71 + 69 per il 2015-2016, 74	
	8 nel 2015, 68 nel 2018, 91 nel 2019, 86 nel 2020). Il Sig. Pani	
	Corrado avrebbe dichiarato di non aver percepito contributi e di non	
	aver navigato nelle acque interdette, ma il suo nominativo	
	comparirebbe nella documentazione comunale relativa al 2018 per 38	
	giornate di indennizzo e in quella relativa al 2019 per 91 giornate. Il	
	Sig. Pani Sandro avrebbe dichiarato di non aver percepito contributi e	
	di aver navigato nelle acque interdette “di passaggio, raramente”, ma	
	il suo nominativo comparirebbe nella documentazione comunale	
	10	

	relativa al 2018 per 40 giornate di indennizzo, in quella relativa al	
	2019 per 91 giornate e, infine, in quella per il 2020 per 85 giornate.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, contestava alla Soc. Coop.	
	PESCATORI DI SANTA GIUSTA e agli amministratori succedutisi nel	
	tempo COSSU Emanuele, MURONI Antonino e FIGUS Antonino di aver	
	domandato ed ottenuto la contribuzione pubblica sebbene risultasse evidente	
	che le imbarcazioni in uso alla Cooperativa non navigassero abitualmente	
	nello specchio d'acqua interessato dagli sgomberi correlati alle esercitazioni	
	militari, con la conseguenza che nessun documento risultava concretamente	
	ipotizzabile e per l'effetto nessun aiuto contributivo risultava dovuto.	
	Ad avviso dell'organo requirente, tutti gli elementi d'indagine	
	raccolti dalla GdF deporrebbero in termini concordi e inequivoci nel senso	
	della mancata navigazione, da parte delle imbarcazioni in uso alla	
	Cooperativa, nelle aree interdette. Come accertato dai militari della GdF,	
	quasi tutte le imbarcazioni sarebbero risultate tirate a secco presso la	
	peschiera di Pesaria o presso la darsena Enti di Stato del porto industriale di	
	Oristano (Alex) e, in alcuni casi (il clone di Consolata e di Ivan I e quelli di	
	Danifor), sarebbero risultate ormeggiate presso lo stagno di Santa Giusta.	
	Inoltre, per le caratteristiche costruttive di alcune imbarcazioni asseritamente	
	utilizzate dalla Cooperativa (a remi o con piccoli motori) e per la	
	conformazione dei luoghi (ostruzioni per lo sbocco a mare), non sarebbe	
	stata possibile la pesca abituale nelle acque della zona militare. Ulteriore	
	indizio rilevante per l'accertamento della mancata frequentazione, da parte	
	della Cooperativa, delle acque marine interdette sarebbe inoltre la presenza	
	dominante di specie lagunari nel pescato conferito, mentre la rara presenza di	
	11	

	specie marine potrebbe essere spiegata con il funzionamento del Canale di	
	Pesaria che, come già riferito, sarebbe stato dotato di un sistema che	
	consentiva la circolazione della fauna marina ai fini della pesca e del	
	ripopolamento dello stagno. Infine, la presenza di imbarcazioni “clonate”,	
	dalle quali sarebbero stati quindi rimossi nome e matricola, costituirebbe	
	prova della predisposizione di natanti da destinare fittiziamente alla	
	navigazione in mare.	
	Dopo aver evidenziato, richiamando uno specifico pronunciamento di	
	questa Sez. Giurisdizionale (sentenza n.84/2023), che i contribuiti in esame	
	avrebbero specificamente lo scopo di ristorare le imprese localizzate nelle	
	aree sopra individuate degli effetti negativi sul reddito cagionati dalle	
	esercitazioni militari e che il soggetto beneficiario delle provvidenze	
	pubbliche dovrebbe essere individuato nel soggetto armatore	
	dell'imbarcazione esercente l'attività, la Procura Regionale rimarcava che la	
	condotta dannosa sarebbe stata connotata da dolo in quanto scientemente e	
	volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione documentale dei	
	requisiti, in realtà assenti, per l'ottenimento di benefici pubblici.	
	Sussisterebbe, inoltre, un occultamento doloso del danno, il cui disvelamento	
	sarebbe stato raggiunto soltanto a conclusione delle indagini condotte dalla	
	Sezione operativa navale di Oristano della Guardia di Finanza, la quale	
	avrebbe potuto verificare la falsità dell'attestazioni fornite dalla Società	
	Cooperativa beneficiaria grazie al raffronto tra le dichiarazioni rese	
	dall'armatore e le caratteristiche costruttive delle imbarcazioni, lo stato dei	
	luoghi, le SIT e l'analisi delle fatturazioni del pescato.	
	L'organo requirente dava conto di aver formalizzato, nei confronti	

	dei convenuti, l’invito a fornire deduzioni dopo aver riferito che non	
	risultavano pervenute deduzioni difensive, concludeva domandando la loro	
	condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato al Ministero della Difesa,	
	quantificato nella somma complessiva di euro 639.079,73, oltre rivalutazione	
	monetaria, interessi e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	9.12.2024, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.9.2025, si	
	costituivano in giudizio la Soc. Coop. PESCATORI SANTA GIUSTA e il	
	Presidente legale rappresentante COSSU Emanuele, entrambi rappresentati e	
	difesi dagli Avv.ti Giovanni Luigi Macchiavelli del Foro di Cagliari e	
	Alessandro Enna del Foro di Oristano.	
	Dopo aver analiticamente riepilogato gli svolgimenti fattuali	
	evidenziati dalla Procura Regionale e la conseguente contestazione di	
	pregiudizio erariale, la difesa dei convenuti affrontava direttamente il merito	
	della controversia ed eccepiva che contrariamente a quanto contestato	
	dall’organo requirente, non costituirebbe presupposto per ottenere la	
	contribuzione aver praticato o praticare la pesca proprio nell’area interessata	
	dalle esercitazioni (la c.d. “Area Tango 812”). Il pregiudizio derivante	
	dall’esistenza dell’area interdetta sarebbe infatti sopportato innegabilmente	
	da tutti gli operatori appartenenti al comprensorio marittimo interessato e,	
	quindi, l’esistenza del pregiudizio sarebbe dimostrata con la sola prova dello	
	svolgimento dell’attività di pesca all’interno del comprensorio.	
	Questa interpretazione risulterebbe già accolta da questa Sez.	
	Giurisdizionale con la sentenza n. 238/2018, confermata in appello (sentenza	
	13	

della Sez. I App. n.316/2020).

Con riguardo alle specifiche contestazioni formulate dall'organo
requirente a sostegno dell'assunto di base secondo il quale la Cooperativa
non avrebbe svolto attività di pesca nelle aree interessate dalle esercitazioni
militari, la difesa svolgeva le seguenti ulteriori osservazioni.

1) Con riguardo alla questione relativa alle imbarcazioni alate a
secco, la difesa evidenziava che l'assunto attoreo si baserebbe su
documentazione fotografica acquisita in sole 3 date ravvicinate (8
ottobre 2021, 20 ottobre 2021 e 2 dicembre 2021), come tale
inidonea ad accertare un'attività abituale ed invero priva di
rilevanza probante in considerazione del fatto che l'accertamento
sarebbe intervenuto nel 2021 a fronte di un'attività svolta dal
2015 al 2020. In ogni caso le barche risultavano di piccole
dimensioni, facilmente tirabili in secco, movimentabili a terra
ovvero calabili in mare nel giro di qualche minuto.

2) Il fatto che le barche, nelle condizioni in cui venivano trovate nei
tre giorni di rilievo del 2021, non fossero idonee a raggiungere
l'area del poligono militare sarebbe del tutto irrilevante, atteso
che esse rispettavano il reale presupposto per accedere alla
contribuzione, ovvero l'idoneità a svolgere l'attività di pesca
nell'ambito del comprensorio marittimo di Oristano.

La presenza della barca in acque lagunari non impedirebbe la
possibilità di impiego in acque aperte stante la facilità della loro
movimentazione sia a terra, sia per superare eventuali tratti nei
quali la navigazione poteva essere resa difficoltosa da basso

	fondale o da barriere aggirabili con uno spostamento a terra	
	oppure alzando la linea di galleggiamento.	
	3) Con riguardo al conferimento del pescato, le ritenute, secondo la	
	Procura Regionale, “prevalenti specie lagunari” rinvenute nei	
	conferimenti del pescato, sarebbero “spigole, sogliole, granchi di	
	laguna, orate, cefali e anguille”. In effetti risulterebbe notorio che	
	tale affermazione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, atteso	
	che tali specie ittiche risultano obiettivamente specie marine.	
	4) Con riferimento agli asseriti cloni di imbarcazioni, veniva rilevato	
	che in Sardegna non esisterebbe un registro per le imbarcazioni di	
	acque interne/lagunari, le quali potrebbero quindi restare prive di	
	denominazione o anche essere denominate nei modi più vari e	
	senza nessuna registrazione. Pertanto, sarebbe circostanza	
	frequente che lo stesso armatore, per esigenze di ordine e di	
	riconoscibilità, attribuisca alla sua imbarcazione di laguna lo	
	stesso nome di quella registrata operante in mare. L’inesistenza di	
	un registro di imbarcazioni operanti in acque lagunari renderebbe	
	in ogni caso questa prassi del tutto lecita e possibile. Al di là di	
	questa constatazione, la circostanza sarebbe comunque	
	irrilevante, atteso che la pesca che giustificerebbe l’indennizzo	
	potrebbe comunque avvenire anche in acque lagunari ed in ogni	
	caso i conferimenti esaminati riguarderebbero pescato delle	
	barche operanti in mare aperto, come confermato dalle specie	
	ittiche ivi denominate.	
	5) Discorso analogo dovrebbe infine essere svolto con riferimento	

	all’esito delle sommarie informazioni acquisite in sede istruttoria,	
	in considerazione della determinante circostanza che l’abituale	
	navigazione nelle aree oggetto di temporanee interdizioni non	
	rileverebbe ai fini della spettanza della contribuzione pubblica.	
	In conclusione, veniva rimarcato che l’indennizzo sarebbe dovuto a	
	condizione che sia svolta l’attività di pesca nell’ambito della marineria	
	interessata, anche se in acque lagunari, e non nell’area interdetta alla pesca,	
	come statuito dai richiamati precedenti giurisprudenziali del Giudice	
	Contabile e risulterebbe oltremodo pacifico che la Cooperativa abbia svolto	
	l’attività di pesca nell’area interessata, ovvero la marineria di Oristano;	
	Con riferimento alla posizione del Sig. COSSU Emanuele, la difesa	
	evidenziava che il suo ruolo di Presidente della Cooperativa sarebbe	
	cominciato a partire dal 9.6.2020, con la conseguenza che non gli sarebbero	
	addebitabili le condotte antecedenti quella data.	
	In conclusione, veniva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria. In	
	via subordinata l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito. Con vittoria	
	di spese.	
	Con memoria depositata il 24.9.2025, si costituiva in giudizio il Sig.	
	MURONI Antonino, parimenti rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni	
	Luigi Macchiavelli e Alessandro Enna,	
	La difesa sviluppava le medesime argomentazioni difensive utilizzate	
	per la posizione della Cooperativa PESCATORI SANTA GIUSTA e del	
	Presidente COSSU Emanuele e con specifico riguardo alla posizione del Sig.	
	MURONI Antonino (legale rappresentante della Cooperativa dal 2015 al	
	15.9.2018), eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del credito	
	16	

	risarcitorio azionato con riferimento a tutti i finanziamenti ottenuti dalla	
	Cooperativa dal 2015 al 2019 e, nel merito, contestava l’addebito in	
	relazione ai contesti temporali nei quali non aveva esercitato le funzioni di	
	legale rappresentante.	
	Con memoria conclusiva depositata il 24.9.2025, la difesa della	
	Cooperativa e del Sig. COSSU Emanuele integrava la memoria di	
	costituzione con l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, che	
	sarebbe maturata dopo cinque anni decorrenti dalle singole liquidazioni	
	annuali.	
	All’odierna udienza di discussione il rappresentante della Procura	
	Regionale ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa del convenuto in	
	quanto infondate e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Su specifica richiesta del Collegio, il Pubblico Ministero ha precisato	
	che la contestazione nei confronti dei convenuti è a titolo di dolo, da	
	suddividere tuttavia <i>pro quota</i> nei confronti dei Presidenti in funzione dei	
	periodi di durata della carica, ferma restando la solidarietà a titolo di dolo	
	della Cooperativa.	
	La difesa dei convenuti ha diffusamente illustrato le eccezioni	
	formulate nell’atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità	
	agli scritti defensionali depositati.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta FIGUS Antonino	
	non risulta costituita in giudizio.	
	Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	17	

	segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione - intervenuta in	
	data 3.1.2025 a mani proprie del destinatario ex art.138 c.p.c. – deve ritenersi	
	che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. FIGUS Antonino	
	ex art. 93 c.g.c..	
	2. In via preliminare deve essere inoltre verificata, in relazione alla vicenda	
	controversa, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Contabile. La	
	questione non risulta aver formato oggetto di eccezione difensiva, ma può	
	essere vagliata d’ufficio dalla Sezione.	
	In coerenza con i precedenti della Sezione (sentenza n. 16/2017;	
	sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione	
	Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze	
	n. 26 e n. 27 del 2024) la giurisdizione deve essere affermata.	
	Il Collegio osserva che il finanziamento pubblico in favore delle	
	attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello	
	sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni	
	militari, dall’altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare	
	la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a	
	partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione	
	dell’attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del	
	Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei	
	finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di	
	servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte	
	dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l’indebita fruizione dei	
	contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a	
	18	

carico dell'amministrazione.

Sul punto è stato in particolare rilevato (Corte conti, Sez. Sardegna, n.16/2017) che “...*L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.*”

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l'attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza)."

3. In via preliminare deve essere infine vagliata l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura Regionale.

Secondo la difesa dei convenuti, il decorso temporale prescrizione quinquennale intercorrente tra le liquidazioni annuali delle contribuzioni beneficate dalla Cooperativa PESCATORI SANTA GIUSTA e il primo atto di interruttivo della prescrizione, coincidente con l'esercizio dell'azione erariale, sarebbe infatti pienamente maturato.

Impregiudicate le valutazioni sul merito della controversia e, in particolare, sulla sussistenza dei presupposti per accertare l'illegittimità del finanziamento pubblico, la Sezione ritiene che a fronte della prospettazione formulata dall'organo requirente – secondo la quale sarebbe stata sottaciuta, da parte dei convenuti, l'insussistenza dei presupposti per accedere ai ristori per le limitazioni periodiche dell'attività di pesca, con conseguente possibilità per il Ministero della Difesa di esercitare il ritenuto diritto di credito restitutorio soltanto alla data in cui venne completata, nell'anno

	2023, l'attività di indagine della Guardia di Finanza – l'eccezione non può	
	trovare accoglimento.	
	4. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale non può essere	
	accolta.	
	Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale può	
	essere ritenuto incontestato che la Soc. Cooperativa PESCATORI SANTA	
	GIUSTA era iscritta nella marineria del Comparto Marittimo di Oristano e in	
	tale qualità ha beneficiato del sostegno finanziario dovuto in favore dei	
	pescatori per le esercitazioni militari svolte periodicamente presso il	
	Poligono di Capo Frasca.	
	Il presupposto normativo di base per accedere ai contributi –	
	contenuto nell'art.2 del Protocollo tra Ministero della Difesa e Regione	
	Sardegna del 26.10.2016 – risultava l'appartenenza alla marineria	
	interessata, senza distinzioni tra la posizione delle imbarcazioni ormeggiate	
	in porto ovvero alate in riva ovvero ormeggiate in acque interne collegate al	
	mare. Secondo quanto previsto dalla norma, il beneficio spetta alle	
	<i>“.....marinerie iscritte al Compartimento marittimo di Oristano, ad</i>	
	<i>eccezione di quelle iscritte al Circondario marittimo di Bosa e di quelle</i>	
	<i>operanti nelle acque interne non aventi sbocco sul mare, poiché non</i>	
	<i>soggette a limitazioni derivanti dall'attività del poligono di Capo Frasca”.</i>	
	Secondo la Procura Regionale, in ogni caso, i ristori non sarebbero	
	spettati poiché dalle indagini espletate sarebbe risultato evidente che le	
	imbarcazioni della Cooperativa non raggiungevano abitualmente lo specchio	
	20	

	d'acqua oggetto delle esercitazioni militari e, conseguentemente, non	
	avrebbero patito alcun nocumento dalle interdizioni periodiche.	
	In realtà, come già accertato dalla Sezione (sentenza n.238/2018,	
	confermata con sentenza della Sez. I App. n.316/2020) <i>“L’indennizzo di cui</i>	
	<i>si discute non compensa i pescatori delle marinerie interessate per</i>	
	<i>l’assoluta impossibilità di esercitare l’attività di pesca durante le</i>	
	<i>esercitazioni militari, essendo ben possibile che gli stessi, in quei periodi,</i>	
	<i>peschino in altri tratti di mare, ma li tiene indenni degli effetti negativi (in</i>	
	<i>termini di riduzione dell’attività) che derivano dai disposti sgomberi degli</i>	
	<i>specchi d’acqua interessati dalle esercitazioni. Talché ciò che rileva per il</i>	
	<i>diritto all’indennizzo è che si eserciti l’attività di pesca nell’ambito della</i>	
	<i>marineria interessata e che si sia quindi oggetto di una riduzione di tale</i>	
	<i>attività per effetto delle esercitazioni militari condotte nell’ambito degli</i>	
	<i>specchi d’acqua sgomberati, senza che sia ovviamente richiesto di provare</i>	
	<i>che l’attività di pesca sia stata concretamente svolta anche nei tratti oggetto</i>	
	<i>di sgombero nei periodi in cui gli stessi non erano interdetti.”</i>	
	Secondo il Collegio, il nocumento per i pescatori non può essere	
	correlato esclusivamente all’impossibilità di pescare nelle aree	
	temporaneamente interdette, ma deve essere ragionevolmente esteso alle	
	conseguenze che tali sgomberi a mare possono in concreto determinare, in	
	primo luogo, la concentrazione di più operatori in un ambito marittimo	
	ristretto, con conseguente riduzione della potenziale produttività complessiva	
	del comparto e, più in generale, la limitazione delle potenzialità di	
	investimento in conseguenza dell’impossibilità di estendere l’attività in	
	un’area rientrante nel comparto marittimo e potenzialmente idonea alla	
	21	

	pesca.	
	5. In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.	
	In ragione dell'assenza di responsabilità dei convenuti, deve tenersi	
	conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista	
	dall'art.31, comma 2, c.g.c. dall'art.31, comma 2, c.g.c. a mente del quale, in	
	caso di proscioglimento nel merito, il giudice liquida, a carico	
	dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti	
	spettanti alla difesa.	
	Ne consegue che la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base	
	degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri	
	dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).	
	In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e	
	della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella	
	11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei	
	conti), dette spese si liquidano complessivamente in euro 6.000,00, oltre	
	spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	La contumacia del convenuto FIGUS Antonino ex art.93 c.g.c..	
	Rigetta	
	L'eccezione di prescrizione del credito erariale azionato.	
	Rigetta	
	La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.	
	22	

[illegible]